



A.N.A.C.

Autorità Nazionale Anticorruzione



Autorità Nazionale Anticorruzione

Prot. Uscita del 08/06/2016

Numero: 0089574

Ufficio: PRES - PRESIDENZA

PROTOCOLLO DI AZIONE
VIGILANZA COLLABORATIVA CON
FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.r.l.

PREMESSO CHE:

- L'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, ha ridefinito le funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) stabilendo, tra l'altro, al comma 2, che sono trasferiti alla medesima Autorità anche *"i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"* di cui all'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
- L'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevede che la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal decreto stesso, all'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all'articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 che agisce anche al fine di prevenire e contrastare l'illegalità e la corruzione e che, nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti, per affidamenti di particolare interesse, svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara;
- L'art. 4 del Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi dell'Autorità, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, dispone che le stazioni appaltanti possono chiedere all'Autorità di svolgere un'attività di vigilanza, anche preventiva, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell'esecuzione dell'appalto;
- Il medesimo art. 4 del citato Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi dell'Autorità individua ai commi 2 e 3 specifici presupposti per l'attivazione della vigilanza collaborativa che, in quanto forma particolare di verifica di carattere prevalentemente preventivo, per essere esercitata efficacemente, non può rivolgersi alla totalità degli appalti indetti da una stazione appaltante, ma deve incentrarsi su particolari specifici casi ad alto rischio di corruzione;

- L'attività di vigilanza esercitata ai sensi dell'art. 4 del citato Regolamento è volta a rafforzare ed assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento poste in essere dalle stazioni appaltanti, a ridurre il rischio di contenzioso in corso di esecuzione, con efficacia dissuasiva di ulteriori condotte corruttive o comunque contrastanti con le disposizioni di settore;
- Il Regolamento di vigilanza, ai commi 2 e 3 sopra richiamati, individua quattro ipotesi in cui la vigilanza collaborativa può essere richiesta dalle stazioni appaltanti: a) programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico ovvero a seguito di calamità naturali; b) programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari; c) contratti di lavori, servizi e forniture di notevole rilevanza economica e/o che abbiano impatto sull'intero territorio nazionale, nonché interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche; d) procedure di approvvigionamento di beni e servizi svolte da centrali di committenza o da altri soggetti aggregatori;

CONSIDERATO CHE

- Ferrovie Emilia Romagna S.r.l., società *in house* a totale capitale pubblico, nel perseguire le proprie finalità istituzionali connesse alla funzione di Gestore dell'Infrastruttura della rete ferroviaria regionale, di proprietà o competenza della Regione Emilia Romagna, ai sensi di quanto previsto dagli art. 18 e 22 della L.R. 30/98, svolge l'attività contrattuale necessaria per l'espletamento delle proprie funzioni;
- Ferrovie Emilia Romagna S.r.l., nella persona del Direttore Generale dott. Stefano Masola, Legale Rappresentante dell'azienda, con note dell'11 gennaio 2016 e del 22.3.2016, ha manifestato all'ANAC la volontà di sottoporre a vigilanza collaborativa la procedura relativa agli "Interventi infrastrutturali per l'ammodernamento e il potenziamento della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore - Interramento tratta San Vitale-Rimesse e tratta via Larga in comune di Bologna" e la procedura di affidamento da attivare per il completamento degli "Interventi per la realizzazione del nuovo assetto dei trasporti ferroviari nel Comune di Ferrara e collegamento diretto delle linee ferroviarie Rimini-Ferrara e Ferrara-Suzzara 1° stralcio 2° lotto";
- L'Autorità ritiene, pertanto, di avviare un'attività di vigilanza collaborativa ai sensi del 2° comma, lettera c) dell'art. 4 del Regolamento di vigilanza;

TUTTO QUANTO PREMESSO

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche 'l'Autorità') nella persona del suo Presidente, Raffaele Cantone

E

Ferrovie Emilia Romagna S.r.l. (di seguito anche 'FER S.r.l. '), nella persona del Direttore Generale, Stefano Masola

Sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO DI AZIONE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di azione.

Articolo 2

(Finalità)

1. Il presente Protocollo disciplina lo svolgimento dell'attività di vigilanza collaborativa preventiva, come meglio indicato nei successivi articoli, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell'esecuzione dell'appalto.
2. Ai fini dell'efficacia della vigilanza medesima, nei successivi articoli viene individuato, all'interno di aree particolarmente critiche o di azioni/misure rilevanti, un numero limitato di specifici affidamenti sui quali espletare l'attività prevista dall'art. 4.
3. Il procedimento di verifica preventiva di cui al presente Protocollo si svolgerà secondo modalità e termini temporali coerenti con il fine di assicurare la tempestiva attivazione delle procedure e dei connessi adempimenti.

Articolo 3

(Oggetto)

L'attività che l'Autorità porrà in essere avrà ad oggetto l'affidamento relativo agli "Interventi infrastrutturali per l'ammodernamento e il potenziamento della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore - Interramento tratta San Vitale-Rimesse e tratta via Larga in comune di Bologna" e l'affidamento per il completamento degli "Interventi per la realizzazione del nuovo assetto dei trasporti ferroviari nel Comune di Ferrara e collegamento diretto delle linee ferroviarie Rimini-Ferrara e Ferrara-Suzzara 1° stralcio 2° lotto".

Articolo 4

(Procedimento di verifica)

1. Formano oggetto di verifica preventiva i seguenti documenti:

a) determina a contrarre;

b) i seguenti atti della procedura di affidamento:

- Bandi di gara o lettere di invito o inviti a presentare offerta nel caso di procedura negoziata;
- Disciplinari di gara;
- Capitolati;
- Schemi di contratto;
- Provvedimenti di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;
- Verbali del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;
- Provvedimenti di aggiudicazione, provvisoria e definitiva.
- Accordi quadro e relativa documentazione di gara e/o contrattuale

c) i seguenti atti della fase di esecuzione dei contratti:

- Atti finalizzati alla conclusione di accordi bonari e contratti di transazione di cui agli articoli 240 e 239 del Codice;
- Proposte/atti di risoluzione contrattuale o altri atti in autotutela;
- Sospensioni contrattuali;
- Riscontrate violazioni del protocollo di legalità, ove sottoscritto;
- Riscontrati gravi inadempimenti e gravi ritardi ascrivibili a responsabilità dell'appaltatore e provvedimenti conseguentemente assunti dall'amministrazione (applicazioni di penali, segnalazioni, escussione della cauzione, esecuzione in danno, eventuale risoluzione e modalità di affidamento della prestazione residua ad altro operatore).

2. L'Autorità si riserva comunque la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell'attività collaborativa.

Articolo 5

(Ulteriori forme di collaborazione)

1. FER S.r.l., anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente Protocollo di Azione, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo può promuovere verifica preventiva di documentazione e atti di gara o eventuali fasi della procedura di gara o dell'esecuzione dell'appalto, richiedendo l'intervento diretto, anche ispettivo, dell'Autorità.
2. FER S.r.l. si impegna ad inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale relativa a ciascun affidamento la seguente clausola:

“FER si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p. 318 c.p. 319 c.p. 319 bis c.p. 319 ter c.p. 319 quater 320 c.p. 322 c.p. 322 bis c.p. 346 bis c.p. 353 c.p. 353 bis c.p.” .

Resta ferma la facoltà di FER S.r.l. di introdurre la suddetta clausola anche in accordi contrattuali ulteriori ed anche al di fuori delle ipotesi di affidamento di contratti pubblici.

Articolo 6

(Procedimento di vigilanza collaborativa)

1. Il procedimento di verifica si articola secondo le seguenti modalità:

I. gli atti di cui al precedente articolo 4 sono trasmessi all’Autorità preventivamente alla loro formale adozione da parte di FER S.r.l.;

II. a seguito della trasmissione l’Autorità esprime un parere, anche formulando eventuali osservazioni;

III. in particolare, qualora si individuino irregolarità o non conformità alle vigenti disposizioni normative o alle pronunce dell’Autorità, l’ANAC formula un rilievo motivato e lo trasmette a FER S.r.l.

In tale ipotesi, FER S.r.l.:

- a. Se ritiene fondato il rilievo, vi si adegua, modificando o sostituendo l’atto in conformità al rilievo stesso, inviando altresì copia del documento in tal senso rettificato;
- b. Se, invece, non ritiene fondato il rilievo, presenta le proprie controdeduzioni all’Autorità e assume gli atti di propria competenza.

Articolo 7

(Durata)

1. Il presente Protocollo ha durata di un anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Il Protocollo è rinnovabile, per un ulteriore anno, nel caso in cui le parti, alla prima scadenza, lo ritengano necessario.

Articolo 8

(Verifica intermedia)

1. L’Autorità e FER S.r.l., ove necessario, procederanno, con cadenza semestrale, a verifiche dell’efficacia delle attività poste in essere, anche al fine di provvedere all’aggiornamento o adeguamento dell’oggetto della collaborazione.

Articolo 9

(Prerogative di FER S.r.l.)

1. Le attività svolte dall'Autorità nell'ambito della vigilanza collaborativa disciplinata dal presente Protocollo di Azione non costituiscono né determinano ingerenza nella fase decisoria che rimane prerogativa esclusiva di FER S.r.l., né in alcun modo ne possono limitare la responsabilità in merito. Restano, pertanto, fermi i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC.

Il Presidente dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione

Raffaele Cantone

Il Direttore Generale di
Ferrovie Emilia Romagna S.r.l.

Stefano Masola